

CONTRATTO ESTIMATORIO

Con il presente contratto ("Contratto"), stipulato in San Martino Buon Albergo (VR), in data 16 febbraio 2024

tra

la OLIVER B SRL, società di diritto italiano con sede legale in 37023 Grezzana (VR), via Tavigliana n. 3, cod. fisc. e p. IVA 02971450230, REA n. VR-298950, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore _____, nato a _____ il _____ (cod. fisc. _____), munito dei necessari poteri (da qui in seguito indicato anche come "affidante e/o tradente"),

- da una parte -

e

_____ S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in 37045 Legnago (VR), Piazza Garibaldi n. 13, cod. fisc. e p. IVA _____ REA n. _____ in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, _____, nato a _____ il _____ (cod. fisca. _____), munito dei necessari poteri (qui di seguito indicata come "affidatario"),

- dall'altra parte -

Premesso che:

- i) OLIVER B SRL è proprietaria di materiale e scorte ("Magazzino") costituito da materie prime/semilavorati (legno, pellame, ferro, ceramica/gres, vetro, ecc.), componenti parziali di arredi in attesa di finitura e componenti parziali di arredi in attesa di assemblaggio, così come descritto nei file allegati al presente contratto, contenenti i beni risultanti come da:
 - Inventario magazzino San Martino B.A. 20 Gennaio 2014 (File 1 - San Martino);
 - Inventario magazzino Grezzana 13 Febbraio 2024 (File 2 - Grezzana);
 - Inventario negozio 20 Gennaio 2024 (File 3 - Negozio).
- ii) I beni costituenti il "Magazzino" sono stati, in parte, oggetto di valutazione con perizia asseverata ("Perizia") eseguita dalla dott.ssa geom. Arianna Filippozzi di Verona come da file allegato al presente contratto (File 4 - Perizia), che varrà come criterio di valutazione dei beni e quantificazione dei prezzi;
- iii) Stante la variazione dei beni componenti il Magazzino, la perizia di stima viene utilizzata quale criterio oggettivo di valutazione al fine di attribuire un prezzo ai suddetti beni.
- iv) _____ intende verificare la consistenza e le caratteristiche della merce a magazzino al fine di valutare la possibilità di utilizzare il materiale ai fini della produzione ovvero di venderlo a terzi;

- v) OLIVER B SRL, ha interesse, soprattutto a movimentare e monetizzare il predetto "Magazzino", stante il momento di difficoltà e , garantisce di avere la professionalità idonea per raggiungere lo scopo del contratto.
- vi) OLIVER B SRL ha comunicato a il proprio stato di crisi in cui versa e l'esito della domanda concordataria avanzata avanti al Tribunale di Verona.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Valore delle Premesse e degli Allegati

Le Premesse di cui ai punti da i), ii), iii) e iv), v) e vi) che precedono e gli Allegati al presente Contratto ne costituiscono parte integrante, di cui sostanziano la causa giuridica ed il presupposto economico.

Articolo 2

Oggetto

2.1. Ai termini ed alle condizioni previsti dal presente Contratto, OLIVER B SRL consegna a , perché ne effettui la vendita ovvero lo utilizzi ai fini della produzione, le componenti ritenute d'interesse per l'affidatario, appartenenti al c.d. "Magazzino" composto dai beni indicati nei file allegati (File 1 – San Martino, File 2 – Grezzana, File 3 – Negozio). La valorizzazione del "Magazzino" sarà effettuata secondo i criteri della "Perizia" allegata (File 4 – Perizia).

2.2 Data la natura non esclusiva del contratto, le Parti convengono che i file allegati (File 1 – San Martino, File 2 – Grezzana, File 3 – Negozio) rappresentano uno stato di fatto delle consistenze del "Magazzino" alla data di inventario specifica. L dovrà quindi, al fine di effettuare una prenotazione, chiedere ad Oliver B. la conferma della presenza degli articoli a "Magazzino".

2.3. dichiara di accettare la valutazione che degli stessi è stata effettuata e riconosce quindi che il prezzo da corrispondere per ogni articolo all'affidante è quello indicato nella "Perizia" qualora presente, oppure debba essere calcolato utilizzando i medesimi criteri di valutazione se non espressamente valorizzato nella "Perizia".

2.4. Le parti espressamente convengono la facoltà di di pagare il prezzo relativamente a singole parti, o frazioni di esse, del magazzino, purchè ciò avvenga in conformità ai valori come previsto art. 2.2.

2.5. , dovrà corrispondere all'affidante, il prezzo di stima dei beni nei seguenti termini: 10% alla emissione della fattura il resto entro il termine di giorni 150 data fattura f.m.

Articolo 3

Durata del Contratto

3.1. La durata del contratto è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4

Accesso al Magazzino per verifiche contabili inventariali

4.1. La OLIVER B SRL riconosce all'affidante, o personale incaricato dalla stessa, previo appuntamento, provvederà, in contraddittorio con l'affidatario o personale dallo stesso incaricato, ad effettuare l'inventario del materiale giacente per le proprie opportune verifiche, ove richiesto da una delle parti.

4.2. Al termine dell'incontro le parti, se concordano, apporranno la propria firma sul tabulato redatto nell'occasione.

4.3. I beni saranno custoditi e quindi sotto la responsabilità di OLIVER B SRL fintanto che saranno prelevati e prontamente fatturati a

4.4. L'obbligazione di custodia passerà a _____ nel momento in cui i beni prelevati saranno fisicamente appresi dall'affidatario.

Articolo 5

Atti vietati ad OLIVER B SRL

5.1. Le parti stabiliscono il divieto ad OLIVER B SRL di disporre dei soli beni prenotati dalla _____ e quindi fatta sicuramente eccezione per quel materiale, che verrà concordato di volta in volta tra le parti, che serve alla affidante per l'esecuzione di ordini in corso e/o per mantenere la produttività aziendale.

Articolo 6

Rinvio

6.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di legge ed in particolare a quelle di cui agli artt. 1556 e ss. del Codice Civile.

Articolo 7.

Spese

7.1. Le eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico di entrambe le parti ciascuna al 50%. La parte che dovesse adempiere per l'intero avrà diritto al rimborso per il 50% della spesa dalla controparte.

Articolo 8


Foro esclusivo

8.1. Per qualsiasi azione giudiziaria comunque connessa al presente Contratto, alla sua esecuzione o mancata esecuzione, risoluzione, rescissione, ecc. sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Articolo 9

Elezione dei domicili

9.1. Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure facsimile confermato con lettera raccomandata, da indirizzarsi come segue:



(a) se a OLIVER B SRL presso la sede legale e/o presso l'indirizzo pec e/o la residenza del legale rappresentante *pro tempore*.

(b) se a _____ presso la sede legale e/o presso l'indirizzo pec e/o la residenza del legale rappresentante *pro tempore*.

9.2. Ciascuna parte espressamente elegge il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, presso gli indirizzi indicati al precedente paragrafo 9.1

9.3 Ogni eventuale modifica degli indirizzi di cui al punto 9.1 dovranno essere notificati all'altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente contratto si compone di nr. 04 pagine che vengono tutte sottoscritte dalle parti.

Si allegano i seguenti file che, costituiscono parte integrante del presente contratto

- 1) Inventario magazzino San Martino B.A. 20 Gennaio 2014 (File 1 – San Martino);
- 2) Inventario magazzino Grezzana 13 Febbraio 2024 (File 2 - Grezzana);
- 3) Inventario negozio 20 Gennaio 2024 (File 3 – Negozio);
- 4) Perizia di stima asseverata dott.ssa Geom. A. Filippozzi (File 4 – Perizia).

San Martino Buon Albergo (VR), il 16 Febbraio 2024

Oliver B Srl, l'AU _____

OLIVER B. S.R.L.

, l'AU _____